

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE LEONI, RICCI e TREU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Norme sull'istruzione professionale e sull'immissione in ruolo di personale avente particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende dare un primo avvio alla sistemazione legale degli istituti professionali, istituzioni scolastiche funzionanti dal 1° ottobre 1950 e ammontanti alla data odierna alla ragguardevole cifra di 516.

Questi istituti, oggi funzionanti in base ad un atto istitutivo emanato in forza dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono sorti e continuano ad esistere in una equivoca situazione di legalità, la quale se non ha impedito la loro istituzione ne limita tuttavia fortemente la esistenza, mancando del tutto a loro fondamento una legge istitutiva aderente e conforme ai principi costituzionali vigenti.

D'altra parte, poichè l'esistenza degli istituti professionali si è rilevata sul piano pratico di straordinaria vitalità tanto che nel giro di poco meno di un ventennio essi sono passati da 0 a 516, si impone oggi una loro compiuta sistemazione o, quanto meno — ed è appunto questo lo scopo del presente disegno di legge — una legale data di nascita, lasciando impregiudicata, per più ampi e diversi orientamenti, la problematica generale dell'istruzione professionale. Tale problematica sarà oggetto di più approfondito esame

allorchè dovrà discutersi un disegno di legge sull'istruzione professionale predisposto dagli organi di Governo.

In questa sede, si ripete, preme mettere in risalto la necessità di dare subito una prima, elementare costituzione agli istituti professionali di Stato, per i quali con evidente contraddizione, inammissibile in uno Stato di diritto, da una parte si discute della loro legittimità costituzionale e dall'altra si emanano leggi formali che li riguardano direttamente ed indirettamente (cfr. legge 22 novembre 1961, n. 1282; legge 15 febbraio 1963, n. 354; legge del bilancio; legge 21 aprile 1965, n. 449; legge 31 marzo 1966, n. 205). Per eliminare questo stato di fatto che è invero paradossale si propone il presente disegno di legge il quale legalizza sul piano giuridico formale gli istituti professionali e detta poche e chiare norme per il loro funzionamento, nulla innovando sulla situazione attuale e nulla pregiudicando sulle strutture di fondo che si vorranno eventualmente dare in un prosieguo di tempo.

In sostanza, con l'articolato che segue si stabiliscono alcuni basilari principi tendenti a:

1) caratterizzare gli istituti professionali di Stato;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) stabilire la gratuità della loro frequenza;

3) indicare i modi di loro istituzione;

4) precisare gli oneri a carico degli enti locali;

5) sopprimere formalmente le scuole tecniche e le scuole professionali femminili di fatto non più funzionanti.

Dato il limitato ma imprescindibile scopo del presente disegno di legge, che per altro non crea nuovi e particolari oneri di bilancio in quanto gli istituti esistenti trovano già il loro finanziamento nel bilancio dello Stato, si confida sulla sua sollecita approvazione, ad evitare che fin dal prossimo anno scolastico questi istituti, dove operano circa 20 mila insegnanti, 10 mila unità di personale non insegnante e dove sono accolti più di 170 mila alunni, cadano in grave crisi che non potrebbe non implicare notevoli ripercussioni anche sociali, coinvolgenti comunque oltre 200 mila famiglie. Non è infine neppure da trascurare il fatto che le medesime paventate conclusioni discenderebbero fatalmente anche nei confronti del personale, alunni e docenti, impegnato negli istituti professionali legalmente riconosciuti i quali nel ventennio anzidetto sono proliferati numerosi accanto agli istituti professionali di Stato.

Inoltre il presente disegno di legge si prefigge il duplice scopo di assicurare agli istituti professionali il personale di ruolo necessario al loro ordinato funzionamento e di soddisfare le legittime aspettative di quanti, presidi, professori ed insegnanti tecnico-pratici, hanno lodevolmente operato negli stessi istituti, acquisendovi competenza, perizia e concreta esperienza.

Si tratta di un provvedimento che, se da una parte si appalesa equo e logico per il personale interessato, rappresenta soprattutto un imprescindibile strumento di normalizzazione per le scuole professionali, i cui ordinamenti, come è fin troppo noto, risentono, a circa venti anni dalla loro istituzione, della necessaria normativa giuridica.

Con l'adozione del disegno di legge in esame, ferma restando la necessità di una siste-

mazione legislativa più ampia, si pone almeno riparo alla immediata esigenza di garantire agli istituti funzionanti la conservazione del personale che si è formato in essi attraverso l'esperienza viva e dinamica della quotidiana consuetudine.

Si tratta, in effetti, di impedire che il personale, preparato, addestrato e spesso aggiornato con costosi corsi effettuati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, abbandoni gli Istituti professionali perchè per questo tipo di scuola non è stato ancora possibile bandire concorsi, nè lo è attualmente, e perchè così esso vede differita a lunghissimo termine una sistemazione cui altro numerosissimo personale, per via di particolari disposizioni di legge (28 luglio 1961, n. 831, e 25 luglio 1966, n. 603), è pervenuto nell'ambito della scuola.

D'altra parte, ove non si ricorra a particolari forme di reclutamento, stante l'accennata impossibilità dei normali concorsi, gli Istituti professionali sarebbero costretti ad operare con ruoli pressocchè sguarniti di personale stabile con le conseguenze che è facile immaginare. Allo stato attuale, su oltre 500 istituti in attività si contano meno di 1.000 unità di ruolo tra personale direttivo e docente, con una media di meno di due unità di ruolo per istituto. In alcuni di tali Istituti non è presente neppure un preside che abbia rapporto di ruolo con lo Stato (il numero complessivo degli insegnanti in servizio negli Istituti professionali nell'anno scolastico 1965-66 era di 19.445).

Finora a risolvere in parte queste carenze si è provveduto con le forme anomale di emergenza, ma è evidente che la questione non può essere oltre differita se si vuole pretendere un minimo di serietà funzionale.

Illustrato sommariamente, ma concretamente, il disegno di legge, non resta che auspicarne la rapida approvazione, stante il disagio nel quale si muove l'istituzione di cui si parla e considerato che il miglior personale ora in servizio negli Istituti professionali sta per emigrare in altri ordini di scuole, allo scopo di ottenere una qualsiasi forma di sistemazione stabile, recando peraltro pregiudizi alla scuola che lasciano.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Ordinamento degli Istituti professionali

Art. 1.

Gli Istituti professionali sono Istituti di istruzione secondaria di 2° grado a carattere speciale aventi lo scopo di preparare i giovani, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, all'esercizio di attività lavorative qualificate nei vari settori della produzione dei beni e dei servizi.

Il corso di studi ha di norma durata biennale o triennale in relazione all'attività alla quale prepara; al termine dei singoli corsi si consegue un diploma di qualifica, che è valido, ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro, dopo un periodo di occupazione da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi, in mansioni proprie della qualifica stessa.

Negli Istituti professionali possono essere svolti corsi preparatori, di specializzazione, di perfezionamento e di integrazione professionale di durata non superiore ad un anno. Possono altresì essere istituite sezioni di qualifica a funzionamento pomeridiano o serale per lavoratori studenti.

Gli orari, i programmi e le prove di esame di qualifica sono stabiliti con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore, a cui possono essere chiamati, dallo stesso Ministero, a partecipare con voto consultivo esperti del mondo produttivo e del lavoro.

Con la stessa procedura saranno stabilite le norme per l'interscambio degli alunni tra gli Istituti professionali e gli altri tipi di scuola di 2° grado.

Art. 2.

Gli Istituti professionali di Stato hanno personalità giuridica ed autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi ai fini fiscali ed a tutti gli effetti giuridici sono considerati scuole dello Stato.

L'iscrizione, la frequenza, l'ammissione agli esami e il rilascio dei diplomi di qualifica sono gratuiti. Particolari forme di assistenza devono essere previste per rendere effettiva la gratuità della frequenza.

Per quanto riguarda l'istituzione, gli oneri gravanti sugli Enti locali, l'amministrazione, la gestione finanziaria e patrimoniale, lo stato giuridico ed economico del personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico pratico e non insegnante e per quant'altro non diversamente stabilito, si applicano le norme della legge 15 giugno 1931, n. 889, e successive modificazioni sugli Istituti tecnici di corrispondente indirizzo, ad autonomia amministrativa. Restano consolidati gli oneri assunti dai Comuni per gli Istituti già funzionanti e resta altresì stabilito che gli stessi oneri fanno carico ai Comuni relativamente alle classi funzionanti in località diverse dalla sede centrale dei singoli Istituti.

Le scuole tecniche e le scuole professionali femminili, di cui alla citata legge 15 giugno 1931, n. 889, sono soppresse.

TITOLO II.

Immissione in ruolo del personale insegnante avente particolari requisiti

Art. 3.

I Presidi, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti professionali di Stato, salve le disposizioni transitorie contenute negli articoli seguenti, sono nominati in seguito a concorsi per titoli ed esami, ai quali sono ammessi i candidati che ne abbiano i requisiti in base alle norme vigen-

ti per gli Istituti di istruzione tecnica di corrispondente indirizzo integrate da quelle particolari relative all'istruzione professionale.

Art. 4.

Il personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico appartenente ai ruoli delle scuole tecniche e professionali femminili soppresse, qualora non sia stato già immesso nei ruoli di Istituti secondari di II grado, è inquadrato nei corrispondenti ruoli degli Istituti professionali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla pubblicazione della presente legge.

Tale inquadramento è altresì esteso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, agli insegnanti di materie tecniche commerciali di ruolo nelle cessate scuole di avviamento professionale a tipo commerciale che non siano già stati immessi nei ruoli di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Le cattedre e i posti di insegnamento rimasti vacanti dopo l'applicazione del precedente articolo 3 sono conferite nella misura del 50 per cento della disponibilità esistente all'inizio di ciascun anno scolastico al personale insegnante incluso nelle graduatorie previste per le cessate scuole tecniche e professionali femminili ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, fino ad esaurimento di dette graduatorie.

Art. 6.

Ai fini di cui ai precedenti articoli 3 e 4 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore del Ministero della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà a definire la corrispondenza fra i ruoli e le graduatorie citati e gli insegnamenti previsti per gli Istituti professionali, tenendo anche conto del titolo di

studio in base al quale è stata ottenuta la collocazione nei medesimi ruoli e graduatorie.

Art. 7.

Le cattedre di cui all'articolo 5 non incluse nella percentuale ivi indicata sono conferite, mediante concorso per titoli, ai professori di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a « valente », negli istituti e scuole secondarie statali o pareggiati; i predetti professori devono inoltre essere forniti di abilitazione valida per le scuole secondarie.

I concorrenti di cui sopra che hanno insegnato negli Istituti professionali di Stato per almeno nove ore settimanali in tre degli anni scolastici compresi nel periodo dal 1961-1962 al 1967-68 incluso, con qualifica di « valente », sono collocati in graduatoria con precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, in rapporto alle esigenze dei singoli insegnanti, stabilisce le abilitazioni da ritenersi valide per l'ammissione ai singoli concorsi.

Art. 8.

Le cattedre di materie tecniche agrarie, industriali e nautiche degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare, non attribuite ai sensi dei precedenti articoli e alle quali si accede secondo gli ordinamenti vigenti, all'entrata in vigore della presente legge, per gli istituti di istruzione tecnica di corrispondente indirizzo con il possesso della laurea in agraria, fisica, chimica, ingegneria, architettura e discipline nautiche, sono conferite mediante concorsi per titoli integrati da un colloquio vertente sui programmi di insegnamento, ai professori che siano mu-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

niti di una delle lauree anzidette ed abbiano prestato per almeno nove ore settimanali servizio negli istituti professionali con qualifica di « valente » in tre degli anni scolastici compresi nel periodo dal 1961-62 al 1967-68.

Art. 9.

I posti di insegnamento tecnico-pratico disponibili dopo l'applicazione degli articoli 3 e 4 sono conferiti, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica, al personale munito di un titolo di secondo grado o di declaratoria (articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277), che per almeno tre degli anni scolastici compresi nel periodo dal 1961-62 al 1967-68 abbia prestato servizio come insegnante tecnico-pratico per non meno di nove ore settimanali negli istituti professionali, riportando qualifica di « valente ».

Gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo in servizio all'atto della pubblicazione della presente legge, che abbiano i requisiti di cui al comma precedente ma siano privi del titolo di studio, sono mantenuti in servizio nei limiti della disponibilità dei posti con il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti tecnico-pratici con nomina a tempo indeterminato; i posti così occupati sono considerati indisponibili sia ai fini dei futuri concorsi che per il conferimento degli incarichi.

Art. 10.

Fermi restando i requisiti di servizio di cui al primo comma del precedente articolo, i posti disponibili di assistente all'ufficio tecnico degli Istituti professionali per l'agricoltura, industria e artigianato e le attività marinare, già istituiti o da istituire ai sensi della presente legge, sono conferiti con le modalità previste nel medesimo comma al personale che sia munito di diploma di abilitazione tecnica corrispondente al tipo di istituto a cui i posti si riferiscono.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi gli insegnanti di materie tecniche agrarie, industriali e nautiche che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 7 della presente legge siano sforniti di laurea.

Art. 11.

Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Per lo svolgimento dei concorsi previsti dal secondo comma dell'articolo 4 e dagli articoli 8, 9 e 10 si osservano le norme relative ai concorsi a cattedre nonchè le disposizioni di attuazione, contenute in apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per l'assegnazione della sede è data la precedenza a coloro che chiedano di rimanere nell'istituto dove hanno prestato l'ultimo servizio.

Coloro che saranno inclusi nelle graduatorie di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, qualora non ottengano la nomina in sede di prima applicazione della presente legge, verranno immessi in ruolo nella misura del 50 per cento dei posti disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

Art. 12.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire cattedre e posti di insegnamento tecnico-pratico di ruolo negli istituti professionali quando essi abbiano funzionato per almeno 18 ore di insegnamento nel triennio dal 1964-65 al 1966-67; a tal fine ed ai fini della nomina in ruolo le sedi coordinate sono considerate come parte integrante della sede centrale.

Il Ministro della pubblica istruzione è altresì autorizzato ad istituire in tutti gli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato e per le attività marine il posto di assistente all'ufficio tecnico che comporta un obbligo di 24 ore settimanali di servizio.

Quando il numero degli alunni iscritti abbia superato 500 unità i posti di assistente da istituire debbono essere due.

Art. 13.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge graverà sui normali capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969 e successivi, nonchè con le maggiori assegnazioni a favore dei capitoli predetti previste dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Disposizioni finali

Art. 14.

Il personale insegnante non di ruolo degli istituti professionali, fornito di laurea ove richiesto dagli ordinamenti vigenti alla entrata in vigore della presente legge dei corrispondenti istituti di istruzione tecnica, che abbia conseguito la nomina triennale ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, se conseguirà una delle abilitazioni all'insegnamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7 nelle prime due sessioni di esame che saranno indette successivamente alla pubblicazione della presente legge, verrà collocato, a domanda, nelle graduatorie previste dal medesimo articolo 7.

Fino al termine dell'anno scolastico nel quale si concluderà la seconda delle anzidette sessioni, il personale interessato avrà titolo a mantenere la situazione giuridica acquisita per effetto del citato articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Avranno parimenti titolo al mantenimento in servizio per il periodo indicato nel pre-

cedente comma gli insegnanti di materie tecniche agrarie, industriali e nautiche che abbiano prestato servizio negli istituti professionali per almeno 4 degli anni scolastici compresi dal 1961-62 al 1967-68 con qualifica non inferiore a « valente » e siano privi di una delle lauree di cui all'articolo 8 e non abbiano inoltre trovato la sistemazione in ruolo prevista dagli articoli 9 e 10 della presente legge; lo stesso personale se nel termine anzidetto conseguirà una delle lauree suindicate verrà immesso in ruolo con le modalità previste dal citato articolo 8.

Il personale di cui ai precedenti commi, qualora non possa essere mantenuto in servizio nell'istituto nel quale si trova all'atto di pubblicazione della presente legge, ha diritto ad essere reimpiegato a domanda negli altri istituti professionali dove si presenti disponibilità di utilizzazione, rispettivamente, nei confronti degli aspiranti non abilitati o non laureati.